

Cassazione, Sezione Tributaria civ., 19 marzo 2010, n. 6763

In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una **cooperativa edilizia** per la costruzione di alloggi economici e popolari, **l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'ICI a carico di detti enti** (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo (o di parti di esso). Questo principio si sottrae ai dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il carattere temporaneo dell'acquisizione in proprietà di detti alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in favore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, né crea ingiustificate disparità di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che è correlato all'obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul proprietario, segue l'eventuale temporaneità del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull'acquirente. (Cass. N. 10137/2000; n. 18062/2002; n. 19246/2003; n. 2269/2004)